



ORIGINALE

C O M U N E D I C A I V A N O
PROVINCIA D I N A P O L I

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con D.P.R. del 08/07/2014)
Adottata ai sensi dell'art. 42 del Decr.Lgs. n. 267/2000

N. 2 DEL 14/01/2015

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** , il giorno **QUATTORDICI** del mese di **GENNAIO** , ore **12:00** nella sede del Comune di Caivano, il Commissario Straordinario dott. **ANTONIO CONTARINO**, assistito da Il Segretario Generale Dott. Vittorio Ferrante, previa istruttoria predisposta dall'Ufficio competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. n.267 del 18.8.2000, sulla deliberazione in oggetto ed appresso riportati:

Per quanto concerne la regolarità tecnica il Responsabile del Servizio interessato esprime il seguente parere : FAVOREVOLE Caivano, 05/12/2014	Il Responsabile Affari Legali SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (Avv.Ida Carrara)
--	---

Per quanto concerne la regolarità tecnica il Responsabile del Servizio interessato esprime il seguente parere : FAVOREVOLE Caivano, 09/12/2014	Il Responsabile Ragioneria e Finanze (Dott. Gennaro Sirico)
--	--

Premesso che con l'articolo 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito con legge n. 144 dell'11.08.2014, sono stati riformati gli onorari dell'avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli Enti locali;

- che le previsioni di tale norma devono essere riportate nel Regolamento comunale in materia, ragion per cui si rende necessario apportare modifiche all'articolo 14, nonché ulteriori ed opportune modifiche agli articoli in grassetto riportati al testo allegato al presente atto;

- che in data 12 dicembre 2014, sul sito istituzionale dell'Ente è stata data comunicazione del deposito per giorni quindici dello schema di nuovo regolamento presso l'Ufficio competente ai sensi dell'articolo 51 comma 4 e 5 del vigente Statuto comunale;

SI PROPONE

- Di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio riportate in grassetto nello stesso testo ed allegato alla presente ad integrazione e sostanza.

Il Responsabile Affari Legali e Contenzioso

(Avv. Ida Carrara)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione come sopra articolata;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del DLgs.n.267/00;

D E L I B E R A

- di approvare la suesposta proposta di deliberazione come sopra articolata che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata e, per l'effetto, approvare le modifiche ed integrazioni apportate al vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio riportate in grassetto nello stesso testo ed allegato alla presente ad integrazione e sostanza.

- Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del DLgs.n.267/00.

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonio CONTARINO

Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Ferrante

A T T E S T A Z I O N E D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Responsabile, giusta attestazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line il giorno **27/01/2015** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (Art.124,Comma 1, D.Lgvo 267/2000).

Dalla residenza comunale il 27/01/2015

IL RESPONSABILE AA.GG..
Dott. Biagio Fusco

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

☐

è stata dichiarata immediatamente eseguibile

☐

è divenuta esecutiva il giorno : _____

☐

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,Comma 3, D.Lgvo n.267/2000)

Dalla residenza comunale il _____

IL RESPONSABILE AA.GG...
Dott. Biagio Fusco



COMUNE DI CAIVANO
PROVINCIA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO**

Approvato con deliberazione di

INDICE

- Articolo 1 Compiti e funzioni dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso**
- Articolo 2 Status giuridico**
- Articolo 3 Risorse per aggiornamento**
- Articolo 4 Rapporti con gli altri Uffici comunali**
- Articolo 5 Incarichi avvocati esterni**
- Articolo 6 Elenchi avvocati esterni**
- Articolo 7 Requisiti per l'iscrizione negli elenchi**
- Articolo 8 Disciplinare d'incarico**
- Articolo 9 Adempimenti nell'espletamento dell'incarico**
- Articolo 10 Incarichi per i giudizi di impugnazione, per quelli di esecuzione e nei ricorsi per motivi aggiunti.**
- Articolo 11 Adempimenti dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso**
- Articolo 12 Revoca degli incarichi**
- Articolo 13 Compensi professionali avvocati esterni**
- Articolo 14 Compensi professionali avvocati interni**
- Articolo 15 Transazione delle controversie**
- Articolo 16 Esecuzione delle sentenze**
- Articolo 17 Norme finali**

Articolo 1

Compiti e funzioni dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 17 del presente Regolamento, all'Ufficio Affari Legali e Contenzioso sono affidati i compiti di istruttoria e gestione del contenzioso relativi a tutti i giudizi in cui l'Ente è parte.

Gli avvocati assegnati all'Ufficio Affari Legali e Contenzioso rappresentano e difendono il Comune di Caivano dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali presso cui sono abilitati.

Il conferimento d'incarico è disposto, di norma, con deliberazione di Giunta Municipale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso, seguito dal mandato dell'Organo di rappresentanza - fatta salva la possibilità della Giunta Municipale di adottare deliberazioni, debitamente motivate, anche senza la proposta succitata.

Le deliberazioni di Giunta Municipale assunte in difformità alla proposta del Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso devono essere motivate.

Articolo 2

Status giuridico

Gli avvocati incardinati nell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso sono iscritti, con onere a carico del Comune, nell'elenco speciale previsto dalla legge professionale forense di cui al RDL n. 1578/1933 e successive modifiche ed integrazioni.

Essi sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge professionale summenzionata.

Articolo 3

Risorse per aggiornamento

L'aggiornamento professionale costituisce un diritto-dovere dell'avvocato per la permanente integrazione delle conoscenze tecniche necessarie allo svolgimento dei propri compiti professionali alla migliore tutela degli interessi dell'Ente.

In tale ottica gli organi di governo del Comune assicurano all'Ufficio Affari Legali e Contenzioso le risorse finanziarie necessarie, nel quadro della programmazione delle risorse finanziarie disponibili, per la partecipazione a corsi di aggiornamento, per l'acquisto di testi, strumenti giuridici e quant'altro necessario per l'assolvimento dei compiti del Servizio stesso.

Articolo 4

Rapporti con gli altri uffici comunali

Gli Uffici Comunali forniscono all'Ufficio Affari Legali e Contenzioso, nel quadro della leale collaborazione e nei termini ordinatori e perentori necessari per lo svolgimento delle attività contenziose, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per la predisposizione della difesa dell'Ente.

Gli Uffici Comunali forniscono, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'avvocato incaricato di rappresentare e difendere in giudizio il Comune di Caivano.

Articolo 5

Incarichi avvocati esterni

L'affidamento di incarichi ad avvocati esterni deve soddisfare esigenze straordinarie cui non è possibile far fronte con i legali interni per la mole di vertenze facenti carico alla struttura legale del Comune e/o per la particolare specializzazione richiesta per la trattazione della causa.

Ove tali circostanze ricorrano, l'atto di conferimento dell'incarico ad avvocato esterno è adottato con deliberazione di Giunta Municipale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso, seguita da mandato dell'Organo di rappresentanza dell'Ente, nel rispetto della procedura e/o dei criteri di cui appresso.

L'atto deliberativo deve contenere in motivazione la descrizione delle circostanze che comprovano la sussistenza dei menzionati presupposti, nonché l'indicazione del criterio da seguire per la scelta del nominativo del professionista da incaricare, sulla base degli elenchi di cui al successivo articolo 6, all'uopo predisposti.

Per questioni ritenute di massima complessità, la Giunta Municipale può conferire incarichi difensivi a professionisti esterni di particolare e comprovata specializzazione, anche non iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6.

La complessità della problematica oggetto dell'incarico e la valutazione del professionista prescelto dovranno essere motivati nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

Articolo 6

Elenchi avvocati esterni

Con cadenza biennale, mediante pubblico avviso, è rivolto invito ai professionisti interessati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di Caivano, indicando a tale scopo il ramo di specializzazione, l'abilitazione presso l'organo giurisdizionale nel cui elenco chiedono di essere iscritti, anche le eventuali abilitazioni dinanzi alle giurisdizioni superiori ed allegando un dettagliato curriculum professionale.

Gli elenchi saranno distinti nel modo che segue:

- 1) Giudice di Pace
- 2) Civile (Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione – Sezione Lavoro)
- 3) Amministrativo (Tar – Consiglio di Stato)
- 4) Penale

I suddetti elenchi, **approvati con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Affari Legali**, sono riformulati con cadenza biennale.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad ottenere incarichi professionali, in quanto con l'istituzione degli elenchi non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, nè sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche in riferimento all'ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già svolti. Infatti la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse al conferimento di eventuali incarichi.

Gli eventuali incarichi saranno conferiti comunque in base alle competenze professionali possedute con riferimento alle esperienze indicate nel curriculum. Costituisce elemento preferenziale l'esperienza documentata di attività professionale svolta in attività analoghe a quelle per le quali è richiesta la prestazione.

Il Comune di Caivano procederà, a proprio insindacabile giudizio, all'individuazione del professionista cui affidare l'incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione.

Il Comune valuterà il merito tecnico non solo con riferimento ad aspetti quantitativi ma anche con riguardo alle caratteristiche qualitative degli incarichi in precedenza svolti, alla capacità professionale dei candidati ed alla eventuale affinità all'attività per la quale è richiesto l'incarico.

Per incarichi di rilevante importanza e complessità, l'Ente si riserva la facoltà di affidare incarichi congiuntamente a più professionisti ovvero a studi associati.

L'Ente si riserva altresì la facoltà di stipulare con uno più professionisti convenzione per il conferimento di più incarichi relativi a giudizi pertinenti unica tematica, ciò con una riduzione del compenso professionale ulteriore rispetto a quella determinata a norma del successivo articolo 12.

Articolo 7

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi

Requisito per l'iscrizione negli elenchi è l'iscrizione all'Ordine professionale forense ed il possesso di abilitazione a patrocinare le cause dinanzi all'organo giurisdizionale nel cui elenco chiede di essere iscritto.

Il professionista che presenta istanza di iscrizione nella short list di avvocati fiduciari dell'Ente, eccetto per gli incarichi dinanzi al Giudice di Pace, dovrà allegare all'istanza copia della polizza assicurativa, in corso di validità, per rischi professionali.

L'ammissione all'elenco è correlata ad apposita istanza con la quale il professionista dichiara ed allega tutto ciò che è richiesto nell'avviso pubblico a pena di esclusione, nonché accetta i compensi professionali così come predeterminati dall'Ente e come previsto dal successivo articolo 13.

Art. 8

Disciplinare di incarico

I professionisti individuati per il conferimento dell'incarico all'atto dell'accettazione sottoscriveranno un apposito disciplinare in cui, tra l'altro, accettano il compenso professionale determinato secondo i criteri che seguono.

All'atto dell'accettazione per gli incaricati deve sussistere la permanenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi.

La predetta convenzione prevederà una specifica clausola risolutiva con la quale il professionista nominato si impegna, a non assumere per tutta la durata dell'incarico conferito, il patrocinio legale,

giudiziale e stragiudiziale, contro l'Amministrazione comunale e dovrà comunicare tempestivamente ogni causa di incompatibilità professionale o personale in relazione all'incarico affidatogli, anche se sopravvenuta all'affidamento.

Copia della polizza di cui all'articolo precedente, in corso di validità al momento del conferimento dell'incarico, deve essere allegata alla convenzione.

Articolo 9

Adempimenti nell'espletamento degli incarichi

I professionisti incaricati dovranno trasmettere all'Ufficio Affari Legali e Contenzioso copia di tutti gli scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato conferito nonché relazionare periodicamente per iscritto circa l'attività svolta, e comunque ogni volta che ne venga formulata richiesta.

Gli acconti sulla parcella professionale sono commisurati alle fasi processuali svolte.

Al termine dell'incarico conferito e prima della liquidazione di un eventuale saldo di parcella, l'avvocato dovrà trasmettere copia del provvedimento giudiziario reso dal Magistrato e relazionare in ordine ad un'eventuale impugnativa della decisione.

Articolo 10

Incarichi per i giudizi d'impugnazione, per quelli di esecuzione e nei ricorsi per motivi aggiunti

Nel caso di impugnativa avverso una sentenza favorevole per il Comune, può essere confermato l'incarico attribuito allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente.

Il conferimento d'incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Caivano è conferito distintamente per ciascun grado di giudizio, senza vincolo per l'Ente di confermarlo al medesimo professionista incaricato per i gradi di giudizio precedenti.

Nei giudizi dinanzi al Tar ed al Consiglio di Stato, nel caso di ricorsi per motivi aggiunti, l'incarico è conferito al medesimo professionista che rappresenta e difende l'Ente nel ricorso principale.

Nei giudizi per l'esecuzione di provvedimenti giudiziari, l'incarico è conferito al medesimo professionista che ha curato il giudizio di cognizione.

Articolo 11

Adempimenti dell'Ufficio Affari legali e Contenzioso

L'Ufficio Affari Legali e Contenzioso ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

L'Ufficio Affari Legali e Contenzioso trasmette al professionista l'atto di conferimento d'incarico nonché tutti gli atti disponibili ed utili alla trattazione del contenzioso.

Articolo 12

Revoca degli incarichi

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento ed insindacabilmente l'incarico conferito, provvedendo alla liquidazione delle spettanze professionali relative alle attività svolte.

Gli atti di negligenza, gli errori manifesti ed i ritardi ingiustificati, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense, o l'oggettiva impossibilità per l'incaricato di svolgere personalmente l'incarico, costituiscono motivo di revoca immediata dell'incarico.

Articolo 13

Compensi professionali avvocati esterni

I compensi professionali in favore degli avvocati esterni sono liquidati con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso nella misura e con le modalità predeterminate dalle'Ente e riportate nell'avviso pubblico ed espressamente accettate dal professionista nell'istanza di iscrizione.

Per i giudizi di particolare rilevanza il compenso può essere determinato diversamente da come indicato nel precedente comma, evidenziando le motivazioni che giustificano una diversa quantificazione.

L'Ufficio Affari Legali e Contenzioso provvederà all'impegno della spesa, alla liquidazione degli acconti in corso di causa e, a conclusione del giudizio, alla liquidazione della parcella a saldo, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, oltre le spese sostenute e documentate, IVA e CPA.

Nel caso in cui l'incarico comprenda l'iscrizione a ruolo della causa, senza indugio viene adottata, dopo la determinazione di impegno spesa, la determinazione di liquidazione dell'importo del contributo unificato e di eventuali diritti di segreteria.

L'acconto sulla parcella professionale è liquidato, in proporzione all'attività svolta, previa relazione in merito da parte del professionista ed allegazione degli atti formalizzati in esecuzione del mandato conferitogli.

Nel caso di giudizi aventi lo stesso o analogo oggetto, promossi contemporaneamente, da cittadini, imprese, dipendenti e/o associazioni, al professionista verrà dato mandato plurimo per la difesa dell'Ente prevedendo un aumento dell'unica parcella nella misura del 10% per ogni ricorso oltre il primo.

Nel caso giudizi dinanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa per ogni ricorso per motivi aggiunti la parcella del professionista incaricato per il ricorso principale verrà aumentata del 10%.

Nel caso di incarico per una causa poi non iscritta a ruolo dall'attore/controparte, al professionista incaricato spetta un nuovo incarico.

Articolo 14

Compensi professionali avvocati interni

In applicazione delle vigenti norme in materia di corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenze favorevoli per l'Ente, di cui all'articolo 27 del vigente CCNL del 14.09.2009 e secondo i principi di cui al R.D. n. 1578 del 27.11.1933, **a norma dell'articolo 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014**, agli avvocati interni sono riconosciuti i compensi professionali con le seguenti modalità:

- nel caso in cui la controversia si sia definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle spese legali in favore del Comune, sono riconosciute e liquidate **il 50% delle somme recuperate e la parte rimanente è riversata nel bilancio dell'Ente**;
- nel caso in cui l'esito sia stato favorevole, con compensazione delle spese e competenze legali, viene riconosciuto un compenso pari al 50% del compenso determinato come per i professionisti esterni, decurtate le spese anticipate dall'Ente;

Per sentenza favorevole all'Ente deve intendersi ogni pronuncia con la quale l'Autorità Giudiziaria, per ragioni procedurali o di merito, in virtù dell'attività difensiva articolata dal legale dell'Ente non abbia accolto pedissequamente la domanda della controparte azionata contro il Comune di Caivano, ovvero, abbia accolto, anche in parte, la pretesa azionata dal Comune di Caivano.

I compensi professionali sono ripartiti in parte uguale tra gli avvocati assegnati agli Affari Legali e Contenzioso, nel caso di incarichi congiunti e disgiunti. Nel caso in cui l'incarico venga conferito ad un solo avvocato i compensi sono liquidati solamente in favore dell'avvocato incaricato.

Il Responsabile degli AA.LL. e Contenzioso, al momento dell'incarico, provvede ad impegnare preventivamente la spesa presunta con imputazione al capitolo di bilancio relativo alle spese per liti e successivamente provvede a predisporre gli atti per l'adozione della deliberazione di liquidazione da parte della Giunta Municipale, sulla base della notula predisposta dall'avvocato e/o dagli avvocati che hanno trattato la causa, redatta facendo riferimento ai criteri summenzionati.

I compensi liquidati agli avvocati assegnati all'Ufficio Affari Legali sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi.

Articolo 15

Transazione delle controversie

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità per l'Ente, secondo criteri fissati dai successivi commi del presente articolo.

Il professionista incaricato, alla luce dell'attività istruttoria espletata, è tenuto a formulare una dettagliata relazione circa l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

Valutata la convenienza per l'Ente alla transazione, il legale incaricato è tenuto a stilare lo schema di atto di transazione e rinuncia ed, in caso di incarichi interni, provvederà lo stesso Ufficio; lo schema di atto di transazione e rinuncia formerà oggetto di proposta di deliberazione alla Giunta Municipale.

L'eventuale determinazione della Giunta Municipale di non deliberare l'accordo transattivo, così come proposto dal Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso, dovrà essere debitamente motivata.

L'atto transattivo dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art.68 Legge professionale di cui al RDL 27.11.1933 n.578.

Articolo 16

Esecuzione delle sentenze

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per il Comune, gli Affari Legali valutano l'opportunità di una eventuale impugnativa, se ne ricorrono gli estremi.

Per le esecuzioni delle sentenze il Responsabile degli Affari legali e Contenzioso propone, ai sensi dell'art.194 lett. A del D.L.vo 267/2000, il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune con ulteriore aggravio di spese.

Per i decreti ingiunti invece non opposti, considerata fondata la pretesa creditoria, la proposta di riconoscimento ai sensi dell'art.194 del D.L.vo 267/2000, è formulata dal Responsabile del Settore che ha richiesto la prestazione poi non pagata.

Il Responsabile dell'Ufficio proponente il riconoscimento del debito ai sensi dell'art.194 del D.L.vo 267/2000 cura la trasmissione alla sezione regionale della Corte dei Conti della deliberazione consiliare.

Articolo 16

Pratica forense presso il Servizio Affari Legali e Contenzioso

(soppresso)

Articolo 17

Norme finali

Gli ulteriori compiti assegnati all'Ufficio Affari Legali rimangono invariati così come già disciplinati nella declaratoria nel Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.364 del 27.08.2002 e modificato nell'allegato 1 con la deliberazione di Commissario Straordinario n. 79 del 19.11.2009.

La disciplina dettata dal presente regolamento sostituisce ad ogni effetto di legge il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 25.10.2013.